

CONVENZIONE

Tra

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, con sede in Parma, Via Università 12, rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Francesco Basini.

e

L'Ordine degli Avvocati di Piacenza, con sede in Piacenza - Vicolo del Consiglio, 12, rappresentato dal Presidente, avv. Franco Livera,

premesso e dato atto che:

- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), all'art. 40 e, in particolare all'art. 41, comma 6, lettera d), prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio professionale durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016 n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare l'art. 5, del medesimo decreto, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari;
- è necessario predisporre una cornice regolamentare idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori Convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge medesima;
- la Convenzione quadro stipulata fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche disciplina, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della Legge n. 247/2012 e dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016 n. 70, regola l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG- 01) e definisce le modalità di svolgimento di tale tirocinio in modo da garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;
- in attuazione della suddetta Convenzione quadro, i Consigli dell'Ordine Territoriali, possono stipulare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016, n. 70, apposite Convenzioni con le locali Università, nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole, presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG- 01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d) della medesima legge e dell'articolo

5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG- 01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e a favorire la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. Le parti potranno prevedere ulteriori forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

Art. 2

Anticipazione di un semestre di tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio professionale in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento della Laurea lo Studente, iscritto all'Università di Parma, Corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG-01), in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico – disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto penale (IUS/17); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 3

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

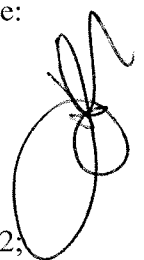
1. La domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, è presentata al Consiglio dell'Ordine, e deve essere corredata da:

a) autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti

- di cui all'art. 2 della presente Convenzione;

- di cui all'art.17, comma 1, lett. a) d), e), f), g) e h) della l. 31 dicembre 2012 n. 247 e precisamente:

- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della L. 247/2012;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;



- non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del Codice penale;
- essere di condotta irreprendibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

b) dall'indicazione del nominativo del Professionista, presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del Tutor accademico, scelto tra i Docenti afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi formativi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio; dal tutor accademico e dallo studente.

3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 4

Progetti formativi

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

2. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal tutor accademico indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Art. 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Le modalità di svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere tali da garantire la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti dal progetto formativo.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio professionale anticipato ai sensi della presente Convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il praticante deve altresì conseguire nell'arco del semestre almeno n. 3 crediti formativi in materia deontologica, frequentando eventi formativi accreditati dall'Ordine.

3. Il *Tutor* accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello Studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo Studente.
4. Il Professionista, presso cui si svolge il tirocinio, garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Durante il semestre di tirocinio professionale anticipato, in considerazione della riduzione delle ore di frequenza dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui lo stesso tirocinante deve assistere è ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello Studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
7. Nel caso in cui si sia in presenza di progetti formativi di cui all'art. 1, comma 2, d'intesa tra l'Ordine, il Professionista e il *Tutor* accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo Studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di Laurea in Giurisprudenza.
8. Nei casi in cui non consegue il diploma di Laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante Studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal Registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito la Laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al Registro dei praticanti.
- 9 bis. Nel caso in cui il praticante si laurei prima del completamento del semestre (ma comunque dopo aver svolto un periodo pari ad almeno 4 mesi di pratica anticipata di cui alla presente convenzione), il periodo di pratica forense anticipata si conclude con l'Università. Il praticante avrà la possibilità di proseguire la pratica forense entro il termine di 60 giorni dal conseguimento della laurea, provvedendo altresì – entro il medesimo termine – alla conferma dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti.
- 9 ter In caso di tempestiva iscrizione ex artt. 9 e 9 bis, il secondo semestre di pratica forense decorre dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio del praticante Studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Nel periodo di tirocinio, il praticante Studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere amministrativo e disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante Studente universitario è tenuto al versamento della quota di iscrizione al Registro dei praticanti anche per il periodo di eventuale sospensione di cui al precedente comma 8 e comunque sino alla sua cancellazione.

Art. 6

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo Studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal Professionista e dal Tutor accademico, che il tirocinante deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, e previo colloquio presso il Consiglio dell'Ordine sul percorso pratico – formativo seguito, rilascia allo Studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante, l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio ed il Tutor accademico devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7

Durata e rinnovo

La presente Convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Art. 8

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, della Convenzione quadro stipulata il 23 gennaio 2023 dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Letto, confermato, sottoscritto

Parma - Piacenza, 30.7.2024

Ordine degli Avvocati di Piacenza

Il Presidente

Avv. Franco Livera

Università degli Studi di Parma

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Studi politici e internazionali

Prof. Giovanni Francesco Basini